

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, responsabile area Affari istituzionali e legali, Arpa Emilia-Romagna

NASCE L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23
(BUR n. 193 del 23/12/2012)

Con questa legge la Regione Emilia-Romagna disciplina nuovamente la *ripartizione delle funzioni relative ai servizi pubblici locali*, con particolare riferimento alla *"organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*. Sono soppresse le Autorità d'ambito territoriali ottimali, istituite con la legge regionale n. 10 del 30 giugno 2008 e viene costituita, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'*Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti*, quale ente di diritto pubblico autonomo e con propria personalità giuridica.

Anche a quest'Agenzia partecipano obbligatoriamente i Comuni e le Province della Regione. Essa opererà su due livelli: un primo livello di indirizzo generale, valido per tutto il territorio regionale, esercitato dal Consiglio d'ambito, e un secondo livello di applicazione sul territorio delle disposizioni assunte appunto dall'organo centrale, esercitato dai Consigli locali. Almeno in fase di prima applicazione della legge regionale, le funzioni di secondo livello saranno esercitate con riferimento al territorio provinciale. La Regione, nel rispetto dell'autonomia dell'Agenzia, formulerà indirizzi relativi alla realizzazione delle infrastrutture, svolgerà funzioni di Osservatorio dei servizi pubblici e vigilerà sulla corretta applicazione della legge, accogliendo anche le istanze o le segnalazioni degli utenti, per la tutela dei quali viene riconfermato il *Comitato consultivo degli utenti* presso l'Agenzia. In ottemperanza alle previsioni della legge, il presidente della Giunta regionale ha affidato al direttore generale Ambiente, difesa del suolo e della costa della Regione Emilia-Romagna l'incarico di effettuare la liquidazione delle preesistenti Autorità d'ambito entro il 30 giugno 2012 e consentire l'effettivo avvio della nuova Agenzia.

PMI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Decreto del presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227, (GU n. 28 del 3/02/2012)

Il decreto entrerà in vigore il 18 febbraio 2012 e ha a oggetto il regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. Come espressamente disposto dall'articolo 1, questo provvedimento si applica alle piccole e medie imprese così come definite dal decreto del ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, cioè imprese che hanno meno di 250 occupati, e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il decreto disciplina la materia di *scarichi di acque reflue* introducendo tre nuovi criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, che si applicheranno in assenza di disciplina regionale e prevedendo una modalità semplificata di rinnovo di autorizzazione allo scarico, mediante dichiarazione sostitutiva resa dal titolare, nel caso in cui non si siano verificate modificazioni rispetto all'autorizzazione già concessa.

Il decreto disciplina anche la materia dell'*inquinamento acustico* semplificando la documentazione da presentare.

DECRETO LEGGE "SEMPLIFICA ITALIA", MISCELLANEA IN CAMPO AMBIENTALE

Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5
(GU n. 33 del 9/12/2012 SO n. 25)

Il testo di questo decreto mira ad attivare una fase di semplificazione in numerosi ambiti, dal settore del lavoro a quello degli appalti pubblici all'istruzione. In materia ambientale, o comunque in ambiti rilevanti per l'attività di Arpa, si segnalano alcune disposizioni. L'articolo 14 introduce la riduzione dei controlli sulle *imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità* (UNI EN ISO 9001), o altra appropriata certificazione.

Semplificazione anche per l'*autorizzazione unica ambientale* per disciplinare la quale il Governo emanerà un regolamento relativo agli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese.

L'articolo 23 del decreto prevede, invece, la *competenza delle Regioni a rilasciare l'autorizzazione all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, di sostanze inerti e di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra*, fatta eccezione per gli interventi che ricadono in aree protette nazionali.

APPROVATA LA RIFORMA DELLE PROVINCE

Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, (GU 27 dicembre 2011 n. 300)

Il 27 dicembre 2011 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la manovra economica varata dal Governo Monti recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. L'articolo 23, nei commi dal 14 al 21, introduce la riforma delle Province. In primis si stabilisce che le Province eserciteranno solo le *funzioni di indirizzo politico e di coordinamento*, perché le funzioni finora esercitate saranno trasferite ai Comuni entro il 30 aprile 2012, con legge dello Stato o della Regione. È fatta salva la possibilità che tali funzioni siano acquisite dalle Regioni in base al principio di

sussidiarietà. Qualora non si ottemperi a tale previsione le funzioni saranno esercitate in via sostitutiva dal Governo.

Sono eliminate le Giunte provinciali, mentre rimangono i Consigli provinciali, che non potranno avere più di dieci componenti, eletti dagli organi elettivi dei Comuni che ricadono nel territorio della Provincia e il presidente della Provincia, eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.

APPROVATA LA LEGGE COMUNITARIA 2010

Legge 15 dicembre 2011 n. 217
(GU n. 1 del 2/01/2012)

Il 17 gennaio 2012 è entrata in vigore la legge 15 dicembre 2011 di attuazione della legge comunitaria 2010. Questa legge attribuisce al Governo le deleghe per allinearsi alla normativa comunitaria e sanare numerose procedure di infrazione avviate dalla Comunità europea nei confronti dell'Italia. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali rilevano gli articoli 14 e 20. L'articolo 14 attribuisce la *delega in materia di recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio* e la *previsione di una disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina*.

L'articolo 20 attribuisce al Governo la delega per l'attuazione della direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'*utilizzo sostenibile dei pesticidi*.

ANCORA NOVITÀ SUL SISTRI

Decreto ministero Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011 n. 219, (GU n. 4 del 5/01/2012)

Il decreto, entrato in vigore il 6 gennaio 2012, interviene nuovamente sul testo unico Sistri (decreto ministeriale 18 febbraio 2011 n. 52). Numerose le novità, soprattutto negli allegati del testo unico che vengono integralmente sostituiti. Viene modificata la definizione di *unità locale* come qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui al decreto e viene introdotto il concetto di *unità operativa* come reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.

Il decreto definisce meglio la *responsabilità dei soggetti coinvolti* precisando che il titolare del dispositivo è responsabile della custodia dello stesso e che la persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo Usb, è il titolare della firma elettronica e risponde solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti. Elementi di novità anche per gli *obblighi di custodia e videosorveglianza*.